COMUNICATO UFFICIALE N. 88
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 91/AA al n. 96/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1010 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio GIUNTA, Antonio D'AMBROGIO, Gianni CAPPELLO e della società A.S.D. VALLE ELVO, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Maurizio GIUNTA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Valle Elvo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal 16.12.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Valle Elvo militante nel Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

  Antonio D'AMBROGIO, allenatore UEFA B, all'epoca fatti tesserato per la società A.S.D. Valle Elvo in qualità di allenatore in seconda, dal 20.10.2025, e di responsabile della prima squadra, dal 3.2.2026, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, pur essendo tesserato per la predetta società con la qualifica di allenatore in seconda, dal 20.10.2025, e di responsabile della prima squadra, dal 3.2.2026, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Giunta Maurizio, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal 16.12.2025, svolgesse – in sua sostituzione – il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Valle Elvo militante nel Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., nonostante il sig. Giunta fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

  Gianni CAPPELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valle Elvo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea) e Ec), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Giunta Maurizio, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal 16.12.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Valle Elvo militante nel Campionato di Prima Categoria del Comitato

Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., sebbene il sig. Giunta fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione, nonostante la presenza in organico del sig. D'Ambrogio Antonio, allenatore UEFA B, tesserato per la predetta società in qualità di allenatore in seconda, dal 20.10.2025, e di responsabile della prima squadra, dal 3.2.2026;

A.S.D. VALLE ELVO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Cappello Gianni, Giunta Maurizio e D'Ambrogio Antonio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Maurizio GIUNTA,
  - Sig. Antonio D'AMBROGIO,
  - Sig. Gianni CAPPELLO,
  - Società A.S.D. VALLE ELVO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianni CAPPELLO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Maurizio GIUNTA,
  - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Antonio D'AMBROGIO,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianni CAPPELLO,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALLE ELVO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1029 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio GRASSI, Antonino LOSCRÌ e della società ASD FORTITUDO POMEZIA 1957, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Maurizio GRASSI, allenatore di Calcio a Cinque Licenza A, all'epoca dei fatti tesserato per la società Lazio Calcio A 5 A.S.D. e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Fortitudo Pomezia Futsal 1957, attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso svolto l'attività di allenatore della squadra della società A.S.D. Fortitudo Pomezia Futsal 1957, partecipante al campionato di Serie A di Calcio a Cinque girone Unico della stagione sportiva 2025-2026 della Divisione Nazionale Calcio a 5 della L.N.D., impartendo indicazioni tecnico-tattiche dalla tribuna in occasione della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 - Active Network del 23.5.2026, seppur tesserato, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, quale responsabile della prima squadra della società Lazio Calcio A 5 A.S.D.;

  Antonino LOSCRÌ, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., e dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Maurizio Grassi svolgesse l'attività di allenatore della squadra della società A.S.D. Fortitudo Pomezia Futsal 1957, partecipante al campionato di Serie A di Calcio a Cinque girone Unico della stagione sportiva 2025-2026 della Divisione Nazionale Calcio a 5 della L.N.D., impartendo indicazioni tecnico-tattiche dalla tribuna in occasione della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 - Active Network del 23.5.2026, seppur tesserato, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, quale responsabile della prima squadra della società Lazio Calcio A 5 A.S.D;

  ASD FORTITUDO POMEZIA 1957, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Antonino Loscri e nel cui interesse il sig. Maurizio Grassi ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Maurizio GRASSI,
  - Sig. Antonino LOSCRÌ,

- Società ASD FORTITUDO POMEZIA 1957, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino LOSCRÌ;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Maurizio GRASSI,
  - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonino LOSCRÌ,
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD FORTITUDO POMEZIA 1957;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 93/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 919 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Martino MOSCONI, Gianluca LARDERA, Angelo MONFREDINI e della società POL. D. BARANZATESE 1948, avente ad oggetto la seguente condotta:

Martino MOSCONI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Baranzatese 1948, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 ad un allenatore in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore e di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 rispettivamente al sig. Gianluca Lardera ed al sig. Angelo Mofredini, nonostante questi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Gianluca LARDERA, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile tesserato per la società Pol. D. Baranzatese 1948, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Pol. D. Baranzatese 1948 militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Angelo MONFREDINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. D. Baranzatese 1948, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società Pol. D. Baranzatese 1948 militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

POL. D. BARANZATESE 1948, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Martino Mosconi, Paolo Leonardo Di Nunno, Gianluca Lardera ed Angelo Monfredini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Martino MOSCONI,
  - Sig. Gianluca LARDERA,
  - Sig. Angelo MONFREDINI,
  - Società POL. D. BARANZATESE 1948, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Carmelo MANGIONE;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Martino MOSCONI,
  - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca LARDERA,
  - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Angelo MONFREDINI,
  - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società POL. D. BARANZATESE 1948;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 94/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1101 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Aniello APICELLA avente ad oggetto la seguente condotta:

  Aniello APICELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Prato Calcio a Cinque, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Alessio Menichella la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. Controversie tra Calciatori e Società Lega Nazionale Dilettanti, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 11 febbraio 2026 e notificato in data 13 febbraio 2026, nell'ambito della vertenza n. 3-2025/26;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Aniello APICELLA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Aniello APICELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 95/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 982 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Stefano BOLZICCO, e della società ASD RISANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Stefano BOLZICCO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Risanese:
  - violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al ventesimo minuto del secondo tempo della gara Risanese - Castionese del 22.2.2026 valevole per il campionato di Prima Categoria, rivolto al calciatore tesserato per la Castionese sig. S.J.A., espressioni offensive e discriminatorie;

  ASD RISANESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Stefano Bolzicco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Stefano BOLZICCO,
  - Società ASD RISANESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo BOZ;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Stefano BOLZICCO,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD RISANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 96/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1134 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Fausto FERRARI, Daniele GROTTI, Raffaele IACCHERI e della società A.S.D. CALCIO POLINAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Fausto FERRARI, all'epoca dei fatti tesserato con la qualifica di Dirigente-Allenatore per la società A.S.D. Calcio Polinago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara Solignano - Polinago del 15.2.2026, valevole per il Campionato di Prima Categoria girone D della Delegazione Provinciale di Modena, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Calcio Polinago, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

  Daniele GROTTI, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Calcio Polinago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, essendo squalificato fino al 20.2.2026 in virtù del provvedimento del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 13.2.2026, consentito che il sig. Fausto Ferrari svolgesse, in sua vece, il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Calcio Polinago in occasione della gara Solignano - Polinago del 15.2.2026, valevole per il Campionato di Prima Categoria girone D della Delegazione Provinciale di Modena, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

  Raffaele IACCHERI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Polinago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Polinago, consentito o comunque non impedito che il sig. Fausto Ferrari, in occasione della gara Solignano - Polinago del 15.2.2026, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone D della Delegazione Provinciale di Modena, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della predetta società A.S.D. Calcio Polinago, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

  A.S.D. CALCIO POLINAGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei

precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Raffaele Iaccheri, Daniele Grotti e Fausto Ferrari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Fausto FERRARI,
  - Sig. Daniele GROTTI,
  - Sig. Raffaele IACCHERI,
  - Società A.S.D. CALCIO POLINAGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Raffaele IACCHERI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Fausto FERRARI,
  - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Daniele GROTTI,
  - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele IACCHERI,
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO POLINAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò